

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio del 3 maggio 2013 composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Raffaele del Grosso, Presidente
Consigliere	Michele Grasso
Primo Referendario	Luca Fazio, relatore
Primo Referendario	Stefania Petrucci
Referendario	Marco Di Marco

ha adottato la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n. 82006/u/1 in data 3 aprile 2013 formulata dal Sindaco del comune di Bari, pervenuta in data 4 aprile 2013 al prot. n. 1165.

Vista l'ordinanza n. 27/13 del 24 aprile 2013, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 3 maggio 2013;

Udito il relatore Primo Referendario Dott. Luca Fazio;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del comune di Bari, con la nota sopra indicata, ha richiesto il parere di questa Sezione in merito alla corretta applicazione dell'art. 4, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di limitazioni al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche amministrazioni.

Al riguardo si fa presente che:

- il Comune di Bari è titolare del 100% delle azioni di Bari Multiservizi spa, società nata nel 1998, con una partecipazione minoritaria di Italia lavoro, con lo scopo di ricollocare lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge 29 marzo 1995, n. 95. Nel 2005 il Comune ha provveduto ad acquistare la partecipazione di Italia lavoro divenendo socio unico. Fino al 4 gennaio 2017 la società sarà affidataria *in house* dei servizi strumentali di custodia polifunzionale degli immobili di proprietà comunale, manutenzione ordinaria programmata e a chiamata (pronto intervento) delle componenti edilizie degli immobili comunali;

- la società è in regola con la normativa nazionale che stabilisce l'impossibilità di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né per gara, l'impossibilità di partecipare ad altre società o enti, l'oggetto sociale esclusivo (potendo svolgere solo servizi strumentali);

- Bari Multiservizi spa, in quanto società strumentale operante esclusivamente con il socio ente locale, è soggetta al controllo analogo e risulta destinataria delle disposizioni di cui all'art. 4 del DL 95/2012 convertito in legge 135/2012, in quanto la norma si riferisce alle *"società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato"*;

- in base all'art. 4, comma 11, del DL citato *"a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011"*;

- detta norma, emanata nel solco di altre disposizioni con le quali si è tentato di attrarre le società pubbliche nel quadro normativo che

regolamenta la P.A. (art. 18, comma 2, e 76, comma 7, del DL. 112/2008 conv. in legge 133/2008, e DL 1/2012 conv. in legge 27/2012), crea molteplici problemi interpretativi di raccordo con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro di riferimento che, contrariamente a quanto avviene con il contratto del pubblico impiego, continuano a prevedere forme di incremento automatico delle retribuzioni per effetto di adeguamenti e scatti di anzianità. L'intervento normativo ricalca quello adottato con l'art. 9, comma 1 del DL 78/2010 nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede che *"per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14"*;

- secondo la società, che segue quanto esposto dalla Circolare della RGS 15 aprile 2011, n. 12, nel "trattamento economico complessivo" deve ricomprendersi il trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante) e nel "trattamento accessorio" i soli emolumenti accessori fissi e continuativi. Pertanto, il limite di cui all'art. 1, comma 9,

del DL 78/2010 non riguarda le componenti variabili del trattamento accessorio (quali lavoro straordinario), come anche emolumenti "unici", quale il differenziale tabellare per mansioni superiori, ovverosia, quelle componenti retributive di per sé soggette a dinamiche straordinarie come *"le somme corrisposte per missioni nazionali o all'estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario di lavoro (turnazioni); se analoghe prestazioni (missioni, straordinari, turnazioni ecc) saranno svolte negli anni successivi (...) esse verranno retribuite negli importi dovuti, anche se superiori a quelli erogati nel periodo di riferimento, trovando peraltro specifici limiti di crescita alla spesa consentita nell'ambito di altre disposizioni previste dalla medesima legge"* (circ. 12/2011). Rimane ferma, pertanto, l'impossibilità di riconoscere gli adeguamenti previsti dai CCNL di categoria applicati e gli scatti di anzianità assimilabili alla R.I.A. del pubblico impiego ove maturati dopo il 2011. La contrattazione collettiva nazionale, infatti, non costituisce un limite all'applicazione della norma, poiché non esiste una riserva in suo favore che escluda la legittimità di interventi legislativi su materie regolate dai contratti. Il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro i limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore (Corte costituzionale 18 luglio 2012 n. 215). I raffronti, come precisato nella circolare e confermato da Unioncamere, vanno effettuati a parità di condizioni giuridiche. Pertanto, con riferimento alle mansioni superiori in corso d'anno, la corrispondente maggiorazione non deve essere mai presa in considerazione né ai fini del tetto di riferimento né del tetto da parametrare, trattandosi di un evento effettivamente straordinario. Similmente non rientrerebbero nel tetto gli aumenti della percentuale di part-time da un anno all'altro o il rientro a tempo pieno;

- secondo il Comune, l'interpretazione prospettata dalla società può essere solo parzialmente accolta. L'ente locale condivide le conclusioni in tema di elementi fissi e costanti della retribuzione, sino ad arrivare a disconoscere adeguamenti contrattuali e scatti di anzianità sebbene previsti dalla contrattazione privatistica, ma non altrettanto quelle relative alle componenti retributive di per sé soggette a dinamiche straordinarie. A differenza dell'art. 9, comma 1, che è una delle molteplici norme che creano un sistema organico mirante al contenimento della spesa del personale, l'art. 4, comma 11, è l'unica norma imperativa puntuale in tema di società pubbliche. Dato che non sussistono con riguardo alle società partecipate altre disposizioni di legge espresse che impongono ulteriori limiti specifici per gli istituti esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, dell'art. 9 (straordinari, produttività, missioni, ecc.) gli stessi rimarrebbero privi di qualsivoglia limitazione che non sia l'obbligo generale di progressiva riduzione della spesa del personale. Pertanto, l'interpretazione dell'art. 4 comma 11 potrebbe analogamente essere effettuata secondo i chiarimenti resi con riguardo al comma 1 dell'art. 9 del DL. 78/2010 e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti anche se non puntualmente richiamate, conformemente a quanto espresso con deliberazione n. 24/2010/par della Sezione regionale di controllo per la Sardegna e nn. 192/PAR/2009 e 987/PAR/2009 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Pertanto, oltre ai limiti individuati per ciascun dipendente dal comma 11, dovrebbe ritenersi esistente il limite collettivo sulla spesa sostenuta per gli elementi accessori della retribuzione nel periodo di riferimento, non espressamente sancito dal DL 95/2012, ma applicabile comunque per estensione. Il comma 11 "pur essendo una disposizione normativa unica nella sua portata precettiva espressa deve comunque essere interpretato come facente parte dell'insieme di norme in materia di contenimento della

spesa del personale, proprie delle amministrazioni controllanti ma estendibili alle società partecipate". La diversa interpretazione letterale, invece, potrebbe portare ad escludere, a partire dal 2013, l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali da cui scaturiscono elementi della retribuzione ulteriori rispetto a quelli ordinari, ovvero ogni emolumento episodico connesso a dinamiche straordinarie della retribuzione, ma ciò renderebbe le società partecipate destinatarie di disposizioni ben più restrittive rispetto a quelle proprie dell'amministrazione proprietaria in un quadro normativo che tende ad uniformarle.

Pertanto, l'amministrazione chiede se, acclarata la preminenza della norma dell'art. 4, comma 11, del DL 95/2012 sulla contrattazione collettiva sin anche sovvertendo il principio della inderogabilità *in peius*, alla stessa debba riconoscersi una portata restrittiva e letterale, tale cioè da escludere a partire dal 2013, l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali da cui scaturiscano elementi della retribuzione ulteriori rispetto a quelli ordinari dovuti per il 2011, ovvero ogni emolumento episodico connesso a dinamiche straordinarie della retribuzione o, al contrario, se può essere interpretato in senso più ampio, per uniformità di ratio, in via analogica con quanto previsto per l'amministrazione controllante, in particolare dal comma 1 dell'art. 9 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e comunque nel rispetto dell'insieme di norme che assicurano l'attuazione del principio di contenimento della spesa del personale, vincolanti per la P.A.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità del quesito.

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

1.1. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art. 50 del TUEL,

ha la rappresentanza legale del Comune.

1.2. Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se la questione in esame concerne la materia della contabilità pubblica, se non riguarda attività già svolte in passato (dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati) se ha per oggetto un quesito di portata generale (che non incide direttamente su scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti), se non interferisce con giudizi in corso ovvero con altre funzioni intestate alla Corte dei Conti.

La deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione Autonomie ha definito gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo.

L'ambito applicativo di tale nozione va circoscritto ad attività contabili in senso stretto (quali la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l'acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell'Ente, l'indebitamento ed i controlli su tali attività), senza che si possa allargare la funzione consultiva intestata alla Corte ad *ogni* attività degli enti dotata comunque di riflessi di natura finanziaria-patrimoniale.

L'ambito di operatività dell'azione consultiva della Corte dei Conti è stato, peraltro, ulteriormente delineato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/2010 del 17 novembre 2010, estendendolo a quesiti "che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Come del resto anche affermato dal Comune nella richiesta di parere, il quesito attiene alla disciplina normativa sulla gestione di un *asset* patrimoniale dell'ente locale, la società *in house*, con particolare riferimento alla spesa del personale, pertanto, alla materia della contabilità pubblica.

Per stessa ammissione del Comune il parere non interferirebbe con iniziative giudiziarie attuali e potenziali.

In definitiva la richiesta di parere è ammissibile.

2. Nel merito.

Il Comune di Bari, in qualità di socio unico di una società per *azioni in house* che svolge servizi strumentali di custodia polifunzionale degli immobili di proprietà comunale, manutenzione ordinaria programmata e a chiamata (pronto intervento) delle componenti edilizie degli immobili comunali, ha rivolto a questa Sezione un quesito in ordine all'ampiezza dell'oggetto della norma di cui all'art. 4, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo la quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011"*.

La norma è destinata solo al personale dipendente delle società strumentali (non esercenti servizi di interesse generale) controllate direttamente o indirettamente dalle PP.AA., le quali, per aver conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e non rientrando nelle tipologie escluse dai commi 3 e 13, sono destinate, in virtù del comma 1, allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013, o all'alienazione delle partecipazioni entro il 30 giugno 2013 e contestuale assegnazione del servizio fino al 31 dicembre 2018 e che, ove

l'amministrazione non proceda in tale senso, non possono essere titolari di affidamenti diretti di servizi, neppure per rinnovo.

Diversamente per le società *in house* esercenti servizi pubblici locali l'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che *"le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori"* (cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 946 del 17 gennaio 2013). Per cui l'applicazione della normativa richiede atti organizzativi interni di adeguamento alla disciplina normativa.

Appare utile rammentare che il blocco retributivo rientra in una serie di disposizioni tese a limitare la spesa di personale delle società strumentali contenute nello stesso articolo di legge:

- vigenza fino al 31 dicembre 2015 dei medesimi vincoli assunzionali previsti per l'amministrazione controllante (comma 9), ovvero, nel caso specifico, rispetto del principio di riduzione delle spese di personale (art. 1, comma 557, della legge 296/2006), incidenza del costo del personale sulla spesa corrente non superiore al 50% (art. 76, comma 7, della legge 133/2008), turn-over parziale del personale a tempo indeterminato del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 76, comma 7, della legge 133/2008);

- assoggettamento ad un tetto di spesa (pari alla metà di quella sostenuta per le medesime esigenze nel 2009) per i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa a partire dall'e.f.

2013 (comma 10, 1° periodo);

-assoggettamento alle limitazioni e agli obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (comma 10, 2° periodo).

Già il secondo periodo dell'art. 18, comma 2-bis, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedeva in capo alle società pubbliche non quotate a partecipazione pubblica totale o di controllo inserite nel conto consolidato della P.A. dall'ISTAT lo stesso regime assunzionale e l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze vigenti per le amministrazioni controllanti (obbligo ribadito dall'art. 9, comma 29, della legge 122/2010).

Inoltre, il successivo art. 76, comma 7, 3° periodo, al fine di stabilire i limiti delle facoltà assunzionali dell'ente locale, comprendeva nel computo delle spese di personale anche quelle sostenute dalla società da esso totalmente partecipata o controllata, titolare di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolga funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolga attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Soprattutto con quest'ultima norma è stata stabilita, pertanto, una stretta connessione tra la spesa del personale delle società pubbliche e la spesa del personale delle amministrazioni controllanti.

Perciò è "l'esigenza di evitare elusioni delle norme di finanza pubblica, specie la disciplina vincolistica in materia di spesa per il personale, che ha indotto il legislatore ad estendere le disposizioni introdotte per il pubblico impiego anche alle società partecipate" (Sezione regionale di controllo per

l'Umbria del. 21 dicembre 2012, n. 285/2012/PAR).

Il comma 11 richiama, quindi, direttamente le stesse limitazioni al trattamento economico complessivo che, precedentemente, erano state introdotte per i dipendenti pubblici dall'art. 9, comma 1, del DL. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

L'identità di *ratio* delle due norme, ovvero il blocco delle dinamiche retributive incrementalì del personale con oneri a carico delle finanze pubbliche, è evidente ed emerge dall'utilizzo della medesima espressione in entrambi i testi, per cui il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello "ordinariamente" spettante per un esercizio precedente, che è il 2010 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite dall'ISTAT nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per i quali il blocco decorreva dal 2011 fino al 2013 (e che dovrebbe proseguire fino a tutto il 2014 in virtù delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111) ed il 2011 per quelli delle società partecipate, per i quali il blocco vige per il biennio 2013-2014.

La sostanziale diversità della norma dell'art. 9 comma 1, del DL 78/2010 riguardante i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è nella specificazione, in essa contenuta, di quegli istituti contrattuali sicuramente privi del carattere di "ordinarietà", esclusi dal regime limitativo, in quanto "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva".

Pertanto, solo nel caso dei dipendenti delle PP.AA, è il legislatore stesso che, a titolo non esaustivo, esclude dal concetto di trattamento economico ordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14, tutte le variazioni dipendenti da:

- eventuali arretrati;

- conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate;

- maternità;
- malattia;
- missioni svolte all'estero;
- effettiva presenza in servizio.

Come ricordato anche dal Comune istante, era intervenuta sull'argomento la circolare della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12, che ha ritenuto che l'espressione *"trattamento economico ordinariamente spettante (...) va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste "in via ordinaria" nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il "percepito" 2010"*.

Oltre le casistiche contemplate dal legislatore, la Ragioneria ha ritenuto ugualmente escluse dal tetto le somme corrisposte in base alle diverse articolazioni dell'orario di lavoro (turnazioni, straordinario) alle missioni, alla preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale (es. retribuzioni per posizioni organizzative, indennità di coordinamento e di responsabile di ufficio, ecc.) anche in virtù di una diversa distribuzione di competenze tra uffici, al congedo, all'aspettativa ed ai permessi non retribuiti.

In parte la Ragioneria giustifica detta esclusione per la presenza di ulteriori "specifici limiti di crescita alla spesa" (art. 6, comma 12 L. 122/2010, per le missioni, art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010 per

l'accessorio variabile; art. 9 comma 2 L. 122/2010 per il trattamento economico del personale dirigenziale).

L'interpretazione della norma oggetto del quesito va fatta secondo i canoni di sistematicità e di rispetto dei principi costituzionali.

Pertanto, la mancata esclusione espressa degli "effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva", come era avvenuto con l'art. 9, comma 1, della legge 122/2010 per i dipendenti pubblici, non appare argomento determinante ai fini interpretativi, in quanto essa sarebbe implicitamente operante anche nel caso delle società strumentali, per la intrinseca estraneità di detti effetti al concetto di "ordinarietà" del trattamento economico preso in considerazione dalla norma.

Inoltre, occorre operare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, onde evitare che si realizzi una disparità di trattamento tra dipendenti delle società strumentali e dell'ente controllante, anche in funzione dell'emanazione dell'art. 76, comma 7, del DL 112/2008 e dell'art. 4, comma 9, del DL. 95/2012 in tema di assunzioni che stabilisce uno stretto raccordo tra spese di personale degli enti controllati e di quelli controllanti.

Conclusivamente, appare condivisibile l'opzione ermeneutica avanzata dal Comune di Bari secondo la quale il comma 11 dell'art. 4 si interpreta secondo i chiarimenti resi con riguardo al comma 1 dell'art. 9 della legge 122/2010.

L'orientamento della simmetria tra le due norme va condiviso anche in quanto è corollario di quel principio di consolidamento tra spese di personale dell'ente e delle sue partecipate e di equiparazione tra i vincoli delle stesse che il legislatore ha iniziato recentemente a positivizzare. Diversamente, verrebbe vanificato l'intento del legislatore sotteso al decreto sulla *spending review* di contenere le dinamiche retributive incrementali.

In definitiva, la Sezione ritiene che all'art. 4, comma 11, del DL. 95/2012, possono essere applicate in via analogica le stesse esclusioni previste dall'art. 9, comma 1, del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, per i dipendenti dell'ente locale controllante, e che alla società strumentale debbano essere applicate le ulteriori limitazioni al trattamento economico accessorio previste per l'ente controllante.

P.Q.M.

Nei termini sovra esposti è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di supporto, al Sindaco del comune di Bari.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 3 maggio 2013.

Il relatore
F.to Luca Fazio

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2013
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo